

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1

Denominazione, Sede

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica T.N.T. - PRATOCENTENARO**", indicata di seguito con la dicitura Associazione. L'Associazione ha sede in **Milano, Via De Martino, 2**.

La modifica della sede nell'ambito del Comune di Milano non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2

Origini, storia

Nata con sede in Milano - Viale Suzzani 64 - nell'aprile 1963 come "Prato-Milano" e modificata una prima volta nel settembre 1970 in "Polisportiva Giovanile Salesiana T.N.T.", ha rappresentato l'espressione organizzata nello sport e tempo libero dell'Oratorio Femminile Maria Immacolata della Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido.

Nel giugno 2007 in seguito alla riunificazione degli oratori maschile e femminile (in pratica effettiva già da diversi anni), al venir meno della presenza delle suore salesiane in parrocchia e alla esigenza di unità del settore sportivo dell'oratorio viene decisa la fusione con l'Associazione non legalmente costituita "PRATOCENTENARO" espressione a sua volta dello sport e tempo libero dell'Oratorio Maschile.

Articolo 3

Finalità e Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Attraverso l'esperienza del gioco e dello sport l'Associazione vuol far vivere momenti di educazione, maturazione e di impegno, in una visione della vita ispirata alla concezione cristiana dell'uomo e della realtà. Essa ha per finalità l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria.
3. L'Associazione collabora con l'Oratorio della Parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido e ne condivide gli orientamenti educativi.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dello sport, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle specialità sportive praticate. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro ed effettuare raccolte pubbliche ed occasionali di fondi.
5. Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i Soci.

6. Le cariche sociali sono elettive. La carica di consigliere è gratuita.
7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (Cio), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'Associazione stessa delibererà d'aderire.

Articolo 4

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria come previsto dall'art. 11.

Articolo 5

Ammissione a Socio

1. Possono essere ammesse all'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino integralmente lo statuto.
2. La domanda di ammissione a Socio dell'Associazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.
3. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria. L'eventuale diniego di ammissione deve essere espresso entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
4. La domanda di ammissione a Socio di un minorenne deve essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il sottoscrittore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. I Soci si distinguono in:
 - a. ATLETI, coloro che praticano sia attività sportiva che ricreativa;
 - b. ORDINARI, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

Articolo 6

Diritti dei Soci

1. I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività sociali.
2. Tutti i Soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. Al Socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire le cariche sociali all'interno dell'Associazione.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 7 *Decadenza dei Soci*

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità nel versamento della quota associativa, protrattasi oltre i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione deliberata, per gravi motivi, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e confermata dalla prima Assemblea successiva, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e/o fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, sia in contrasto con le finalità espresse nel presente statuto; contro tale provvedimento il Socio può adire l'assemblea dei Soci.

Articolo 8 *Organi Sociali*

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Articolo 9 *Assemblea dei Soci*

1. L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da un decimo dei Soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative; in tal caso la convocazione è atto dovuto. La convocazione dell'assemblea potrà, inoltre, essere richiesta da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e nei luoghi di svolgimento dell'attività e/o contestuale comunicazione scritta ai Soci a mezzo SMS, posta elettronica o ordinaria o mediante semplice consegna a mani. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

6. Nel caso di assemblea in cui vengano eletti i componenti del Consiglio Direttivo, le candidature dei Soci a consiglieri devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
7. Potranno prendere parte alle assemblee solo i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
8. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, non più di tre Soci.
9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
10. Il Segretario redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente. Il Presidente provvede, inoltre, a nominare due scrutatori se sono previste elezioni di componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 *Assemblea Ordinaria*

1. I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
 - a. approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
 - b. deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali in riferimento alle finalità educative dell'Associazione;
 - c. Determinare il numero di componenti del Consiglio Direttivo ed elegerli ogni quattro anni;
2. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Articolo 11 *Assemblea Straordinaria*

1. L'assemblea Straordinaria delibera l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
2. Per la deliberazione delle modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti.
4. Per la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.
5. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alle modalità di liquidazione e alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

6. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12 *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nel proprio interno elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e un Direttore Tecnico.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza che concorra a formarne il numero legale, il Consulente Ecclesiastico che è di diritto il parroco della parrocchia S. Dionigi in SS. Clemente e Guido, o vicario parrocchiale o coadiutore dell'oratorio.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Un componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dal Consiglio.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a. maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative;
 - b. non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività nell'ambito della stessa disciplina ovvero che siano affiliate nella medesima Federazione Sportiva Nazionale o Enti di Promozione Sportiva;
 - c. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 *Compiti del Consiglio Direttivo*

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) stabilire annualmente il calendario delle attività, sentito il Consulente Ecclesiastico, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
 - b) deliberare sulla scelta dei Dirigenti, degli Allenatori, del Direttore Tecnico e degli Accompagnatori;

- c) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale;
- d) stabilire le quote di associazione e iscrizione all'attività ed il termine per il loro versamento;
- e) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- f) redigere il rendiconto economico preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
- g)
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni;;
- i) adottare eventuali provvedimenti di espulsione dei Soci;
- j) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci.

Articolo 14

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri in carica, senza formalità.

Articolo 15

Dimissioni di Componenti del Consiglio Direttivo

1. Nel caso di dimissioni o impedimenti del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente o dal membro più anziano del Consiglio fino alla elezione del nuovo Presidente che avverrà alla prima riunione successiva.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere contemporaneamente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Se per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio proseguirà, salvo quanto previsto nel precedente punto 2., carente dei suoi componenti che potranno essere sostituiti alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 16

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni.

Articolo 17

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18

Segretario, Tesoriere, Direttore Tecnico

1. Il Segretario dà esecuzione agli atti del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Si occupa inoltre delle pratiche dell'associazione e della tenuta dei libri sociali, nonché dei contatti con il CONI. E' responsabile del trattamento dei dati personali degli associati (privacy). In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte da un sostituto scelto, di volta in volta, dal Presidente. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione. Si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Si occupa, inoltre, delle richieste di fondi e/o contributi erogati da enti pubblici o privati.
2. Il Direttore Tecnico, in stretta collaborazione con i Responsabili delle diverse attività sportive, coordina l'attività sportiva programmata dagli organi associativi e cura, in particolar modo, l'aspetto tecnico delle attività.

Articolo 19

Rendiconto Economico

1. Il Rendiconto economico consuntivo e preventivo viene redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione assembleare.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i Soci, copia del rendiconto stesso.

Articolo 20

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 21

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai lasciti e dalle donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 22

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 23
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli Enti o Federazioni a cui l'Associazione è affiliata.

Milano, 16 maggio 2016

Il segretario

Il presidente
